

COMUNE DI BOLLENGO
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE E URBANA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. Il Regolamento di Polizia rurale e urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2
Oggetto e applicazione

1. Il seguente Regolamento per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali, in materia di:
 - sicurezza ed igiene ambientale;
 - salvaguardia dell'ambiente rurale;
 - protezione e tutela degli animali;
 - tutela delle acque;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, dati dai funzionari comunali, dal Vigile, nonché dalle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri riconosciuti dalle Leggi e dai Regolamenti.

Art. 3
Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la Legge sul bollo, indirizzata all'Ente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Il Responsabile del Servizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni e le autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non

conforme alle disposizioni regolamentari, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 4 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito in via generale all'agente del Corpo di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale e, ove consentito dalla Legge, da personale di altri Enti preposti alla vigilanza.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 5 Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di Legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente, secondo quanto indicato nel presente Regolamento.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla Legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE

SEZIONE I NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Art. 6

I rifiuti

1. A garanzia dell'igiene e dell'immagine del territorio, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi rinchiudendo il contenitore dopo l'uso.
1. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, è indispensabile depositare i sacchi presso altri punti di raccolta e non a terra vicino al cassonetto pieno.
3. In considerazione dell'elevata valenza sociale, ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili da imballaggi o da oggetti ingombranti, non devono in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico - nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla Legge.
6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Art. 7

Modalità deposito/ritiro dei rifiuti

1. Le modalità di deposito e raccolta rifiuti sono regolate da ordinanza specifica emessa dal Sindaco.

Art. 8

Abbandono di rifiuti

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito anche temporaneo di qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, comuni a più persone.

2. Parimenti vale lo stesso divieto, di cui al precedente comma 1, su tutte le aree di proprietà privata. In caso di inadempienza, il Responsabile del Servizio, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati, dispone lo sgombero di dette aree a carico dei soggetti obbligati.

Art. 9

Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità, di terreni, individuati nella zona "1" della cartografia allegata "B", non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, non devono provocare impaludamenti e inquinamenti e devono mantenere i terreni puliti da infestanti, sterpaglie ed arbusti, **provvedendo ad almeno due interventi di sfalcio obbligatori (uno entro il 31 maggio e uno entro il 31 luglio) e ad ulteriori interventi di manutenzione ogniqualvolta la vegetazione superi l'altezza di 50 centimetri, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre.**

A tale scopo essi devono provvederli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento, curandone la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità dei terreni, individuati nella zona "2" della cartografia allegata "C", adiacenti ad appezzamenti coltivati a vigna, frutteto, ortaggi, cereali, piccoli frutti, colture officinali o altre colture da reddito diversa dal bosco, o comunque mantenuti, indipendentemente dalla coltura, puliti da infestanti, sterpaglie o arbusti, provvedono agli obblighi di cui al punto "1" limitatamente ad una fascia perimetrale di metri 3 (tre).

Art. 10

Vigilanza e sanzioni

1. Gli organi di Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme citate.
2. L'inosservanza sarà punita con un'ammenda **non inferiore a € 100,00 e non superiore a € 250,00**. L'applicazione dell'ammenda è motivo di iniziativa, da parte dei confinanti eventualmente danneggiati, per promuovere azione legale per il ripristino dei luoghi.

SEZIONE II TUTELA STRADE

Art. 11

Atti vietati a tutela delle strade

1. È vietato a tutela delle strade:
 - variare in qualunque modo le sedi stradali comunali;
 - danneggiare strade e fossi scolatori relativi, specie con aratri e simili;
 - far circolare bestiame libero sulle strade, in violazione al codice stradale, fatta eccezione per quelle classificate "locali";
 - insudiciare le strade con qualsiasi sostanza;
 - portare fango sulle strade con le ruote delle macchine agricole.

È altresì stabilita una zona di rispetto pari a m. 1 lungo le sedi stradali comunali. Su tale area è fatto divieto di ogni opera di aratura, scasso, ecc. ed i proprietari devono mantenerla pulita e libera da sterpaglie, ecc.

In caso di inadempienza il Responsabile del Servizio, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, dispone un intervento sostitutivo di pulizia, anche se l'area di rispetto sia interessata da coltivazioni agricole, a carico dei soggetti obbligati. Oltre all'addebito dell'intervento sostitutivo, in caso di mancato e corretto ripristino, si applicherà una sanzione non inferiore a L.100.000 (€ 51,65) e non superiore a L.300.000 (€ 154,94), in relazione all'entità del danno arrecato alla sede stradale.

Art. 12

Pulizia fossi

La pulizia dei canali di scolo lungo le strade comunali e rurali deve essere eseguito a cura e spese degli utenti frontisti strada ad eccezione delle opere di manutenzione straordinaria.

Sono esclusi i Rii comunali: Rio Morto, Inchiglia, Albera, Torfano, Torfetta, Rodda, Pessano.

Art. 13

Disposizioni sul verde privato

1. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
2. In conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nelle proprietà dei privati situate in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
3. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
4. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
5. Per l'inosservanza delle suddette disposizioni si applica la normativa sanzionatoria prevista dall'art. 11.
6. I terreni adiacenti ad appezzamenti coltivati, individuati nella zona "1" della cartografia allegata "B", devono essere mantenuti puliti da infestanti, sterpaglie ed arbusti almeno una volta l'anno, dal 1° giugno al 31 luglio.
I terreni adiacenti ad appezzamenti coltivati, individuati nella zona "2" della cartografia allegata "C", devono essere mantenuti puliti da infestanti, sterpaglie ed arbusti almeno una volta l'anno, dal 1° giugno al 31 luglio, limitatamente ad una fascia, lungo tutto il confine del proprio terreno, di metri 3 (tre).
7. L'inosservanza degli obblighi previsti al punto 6 dell'articolo sarà punita con un'ammenda non inferiore a Lire 100.000 (€ 51,65) e non superiore a Lire 300.000 (€ 154,94).

Art. 14

Confini per i nuovi piantamenti

1. Per il piantamento degli alberi, delle viti, e delle siepi sui confini di proprietà e per il taglio delle radici che si protendono dal fondo del vicino devono osservarsi le disposizioni degli art. 892, 896 del c.c..
Per i pioppi, le querce, le noci, ecc. e tutte le piante ad alto fusto, a filare o a bosco, si devono osservare e rispettare le seguenti distanze:
 - In terreni di prima, seconda, terza e quarta categoria:
distanza di m. 12 dal confine, ad eccezione dei terreni individuati nella cartografia "A" allegata, delimitata come segue:

- Tratto A - B Strada Provinciale per Albiano
- Tratto B - C Strada Comunale Inchiglia
- Tratto C - D Strada Comunale della Rossa
- Tratto D - E Rio Albera
- Tratto E - F Confine con Ivrea del Mappale N.18 FG. N.38
- Tratto F - G Strada Comunale del Mezet
- Tratto G - A Strada Comunale Piede di Rodda

per i quali la distanza è di m. 3 dai confini interni, salvo il rispetto, comunque, delle distanze dai confini privati sul lato opposto del confine dell'area.

- Dalle strade comunali:
 - distanza m. 3 dal confine, salvo il rispetto, comunque, delle distanze dai confini privati sul lato opposto della strada;
- Da qualsiasi fabbricato civile o rurale:
 - distanza di m. 25 dal confine
- Da rii e fossi di proprietà del Comune:
 - distanza m. 1,5 dall'alveo, con distanza minima tra pianta e pianta di m. 5, con rispetto delle distanze minime tra i privati.

2. In caso di piantamento di alberi, altre colture agricole e siepi lungo i tratti stradali fuori dei centri abitati devono essere rispettate le norme indicate dal codice stradale in vigore.
3. Gli organi di Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme citate.
4. L'inosservanza sarà punita con un'ammenda non inferiore a Lire 100.000 (€ 51,65) e non superiore a Lire 300.000 (€ 154,94). L'applicazione dell'ammenda è motivo di iniziativa, da parte dei privati confinanti interessati, per promuovere azione legale per il ripristino dei luoghi.
5. In caso di inosservanza delle distanze rispetto ai confini comunali, oltre alla sanzione, il Responsabile del servizio con propria ordinanza, dispone il termine per la rimozione dei piantamenti ed il rispetto delle distanze minime previste a carico dei soggetti obbligati. In caso di inadempienza alle disposizioni dell'ordinanza, si procederà a termini di Legge.

Art. 15 Sgombero neve

1. Il Comune riconosce la pubblica utilità del servizio sgombero neve e ne favorisce l'organizzazione e l'attuazione su tutte le vie di comunicazione di sua competenza.
2. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
3. I proprietari o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o altre sporgenze, aggettanti per scivolamento su marciapiedi e cortili, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
Qualora si renda necessario rimuovere la neve da un posto elevato è necessario delimitare l'area interessata ed adottare ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

TITOLO III

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE RURALE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI TUTELA E SICUREZZA FORESTALE
E DI TUTELA DELLA PROPRIETA' AGRICOLA

Art. 16
Accensione fuochi

Divieto

1. È sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati ed a una distanza inferiore a m. 50 da essi.

Deroghe

2. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 1, dell'art. 1, nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate di vento:
 - a) l'accensione di fuochi per attività turistico-ricreative è consentita solo in aree idonee e specificatamente attrezzate, individuate e realizzate dall'Amministrazione comunale;
 - b) l'accensione di fuochi allo scopo di eliminare i residui degli interventi silvo-colturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
 - c) l'accensione dei fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, è consentita qualora il fuoco venga acceso negli spazi vuoti a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato.

Modalità

3. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco;
4. È fatto obbligo alle persone autorizzate ad accendere il fuoco citate nelle lettere a, b, c, del comma 2, di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
5. L'abbruciamento dei pascoli montani è sempre vietato salvo quanto stabilito dall'art.9 della Legge 16/94.

Art. 17
Nel periodo di grave pericolosità

1. Nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge del 1° marzo 1975 n. 47, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste al comma n. 2, art. 16.
2. Vista la Legge Regionale n.13/74, il periodo di tempo in cui vige tale divieto è compreso tra il 1° novembre e il 30 Aprile.

Art. 18

Ulteriori divieti per i boschi distrutti o danneggiati dal fuoco

1. Nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco è necessario osservare le prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento e quanto stabilito all'art.9, comma 4 della Legge n. 47/75.
2. Il suddetto divieto permane fino alla completa rinnovazione del bosco e al totale ripristino delle preesistenze.
3. È inoltre vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni, salvo l'applicazione di norme più restrittive di cui alle prescrizioni di polizia forestale vigenti nella provincia.

Art. 19 Sanzioni

1. Per le violazioni ai divieti e per l'inosservanza degli obblighi si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) per le violazioni di cui all'art. 16 si applica la sanzione da L. 100.000 (€ 51,65) a L. 1.000.000 (€ 516,45).
 - b) per le violazioni di cui agli artt. 17 e 18 si applica la sanzione da L. 150.000 (€ 77,47) a L. 1.500.000 (€ 774,68).

Art. 20 Fuoristrada

1. È vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuori strada ad eccezione di quelli segnalati dall'amministrazione.
I sentieri di collina e le piste di esbosco sono considerati a tal fine fuori strada.
2. È vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. n.60/79.
Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo- pastorali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nelle opere idraulico-forestali, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico.

Art. 21 Recupero aree degradate

1. Il Comune promuove il recupero e la valorizzazione di aree degradate in conformità con gli indirizzi regionali.

Art. 22 Tutela della Proprietà Agricola

1. A tutela del diritto di proprietà, il conduttore o il proprietario del terreno può disporre appositi cartelli portanti la dicitura: "PROPRIETA' PRIVATA", disposti in modo e numero sufficiente a descrivere il perimetro del terreno.
2. Tale segnaletica potrà essere posta in essere di comune accordo tra i diversi proprietari finitimi ai margini della proprietà complessiva.
3. È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà privata anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del C.P.
4. La raccolta di qualunque qualità e specie di frutti e verdure è comunque vietata, considerandola abusiva anche dai bordi delle strade sempre che essa non venga effettuata dai legittimi proprietari o da persone da essi autorizzate.

Art. 23 Salvaguardia equilibrio ambientale

1. È vietato circolare e parcheggiare, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli, al di fuori delle strade statali, regionali, provinciali, comunali, nonché di quelle di accesso a locali pubblici o privati, classificate e disciplinate ai sensi di Legge.
2. La circolazione ed il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e loro familiari ed ospiti ed a tutti coloro che abbiano necessità di andarci in ragione di abitazione o dimora o lavoro o servizio.
3. Fuori di questi casi, coloro che intendano accedere sul territorio, di cui al 1° comma, debbono munirsi di autorizzazione comunale, da rilasciare su domanda motivata.
4. Il Sindaco, in occasione di manifestazioni, su richiesta degli organizzatori, potrà, con propria ordinanza, derogare, per tempi e strade determinate, al divieto di cui al comma 1°.
5. Resta salvo ed impregiudicato il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale o conduttore per la circolazione ed il parcheggio consentiti o autorizzati ai sensi del presente articolo.

Art. 24

1. È comunque proibito circolare o parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo a motore, ad eccezione dei proprietari terrieri interessati, dei residenti muniti di autorizzazione comunale, degli usufruttuari, conduttori e loro familiari e ospiti e di coloro che abbiano necessità di accedere per lavoro o servizio, nelle seguenti strade comunali e vicinali:
 - 1) *Strada Broglina (nei due sensi)*
 - 2) *Via Mure*
 - 3) *Via Mulini*
 - 4) *Strada San Martino*
 - 5) *Strada Giri Lagna*
2. Apposita segnaletica individuerà l'inizio del divieto di cui al presente articolo.

Art. 25

Sanzioni

1. Per la violazione dei divieti di cui agli artt. 22, 23 e 24 del presente Regolamento, sarà applicata una sanzione amministrativa di L.50.000 (€ 25.82) più eventuali sanzioni legate all'applicazione del codice della strada.

Art. 26

Presenza degli animali agricoli nell'abitato

1. Non è ammessa la presenza di allevamenti intensivi nell'abitato.
Per eventuali preesistenze alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è vietato ogni ampliamento dell'attività.
2. E' consentito detenere presso la propria abitazione, al fine dell'utilizzazione familiare, un numero limitato di avicoli, conigli, bovini, ovini, suini ed equini, sempre che la loro presenza non contrasti con le norme di carattere sanitario e non rechi disturbo alla tranquillità dei vicini. E' fatto divieto alle greggi la sosta sul territorio comunale per tempi superiori a 36 ore.

Art. 27

Autorizzazione alla detenzione di animali agricoli nell'abitato

1. Coloro che intendono detenere presso gli insediamenti abitativi animali sono tenuti a darne comunicazione all'Ente che si avvale del Servizio di Igiene Pubblica per eventuali verifiche di

compatibilità rispetto agli insediamenti abitativi circostanti.

Art. 28 **Utilizzo dei diserbanti**

1. Al fine di evitare le cause di inquinamento ambientale e delle colture è vietato l'uso indiscriminato dei diserbanti e degli antiparassitari.
2. In particolare, in base alla L.R. 28.12.89, n.76, all'interno dei centri abitati e per una distanza di almeno 100 metri, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietato l'uso di fitofarmaci e diserbanti appartenenti alla prima e seconda classe di tossicità.

Art. 29 **Spargimento di liquami**

1. E' consentito lo spargimento di liquami ad uso agricolo con l'obbligo di interramento entro le successive 48 ore e entro le 24 ore in prossimità degli abitati.
Il trasporto dei liquami e della pollina, deve avvenire entro le 08:00 e non è consentito dopo tale ora per tutta la durata del giorno, fino alle ore 18:00.

Art. 30 **Gli insetticidi**

1. Sono vietati i trattamenti con insetticidi durante il periodo di fioritura, fatta eccezione per quelli non dannosi alle api e agli insetti utili.

Art. 31 **La piralide**

1. Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 del mese di aprile.

Art. 32 **Le esche avvelenate**

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche adoperate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'amministrazione comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta "campo o prato avvelenato".

Art. 33 **Disposizioni per l'esercizio di attività agrituristiche**

1. Gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230 bis del Codice civile, che intendono svolgere attività di ricezione ed ospitalità attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, devono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio delle attività agrituristiche al Comune.
2. Il Comune valuterà i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione secondo le norme vigenti al momento.

SEZIONE II TUTELA DELLA FLORA

Art. 34 Tutela della flora spontanea

1. Il rivestimento erboso dei terreni non può essere asportato, trasportato e commerciato. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie e di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.
Questa disposizione non si applica ai terreni destinati ai vivai.

2. La vegetazione erbosa prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetta a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta.
Nel caso in cui lo sviluppo eccessivo comporti l'alterazione dell'equilibrio delle biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, viene autorizzato dall'Amministrazione il taglio e lo sfoltimento della vegetazione.

3. Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti nonché il commercio delle specie vegetali a protezione assoluta indicate nell'elenco allegato della L.R. 2 novembre 1982, n. 32.
Per ogni specie non inclusa in tale elenco è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.
Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale. L'elenco delle specie a protezione assoluta è affisso nell'albo pretorio del Comune.

Eccezioni

4. I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

5. La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee, non incluse nell'elenco allegato alla L.R. del 2 novembre 1982, n.32, è soggetta alle disposizioni della Legge 6 gennaio 1931, n.99, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.

La coltivazione e la commercializzazione delle piante officinali e delle specie vegetali protette è incentivata attraverso gli strumenti indicati nella L.R. 2 novembre 1982, n.32 e nella L.R. 3 agosto 1993, n. 38.

Raccolta dei prodotti del sottobosco

6. Sono considerati prodotti del sottobosco:

1. i funghi epigei, anche non commestibili;
2. i tartufi;
3. i muschi
4. le fragole;
5. i lamponi;
6. i mirtilli
7. le bacche di ginepro

La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita ma in quantità limitate così come previsto dall'art.20 L.R. 2 novembre 1982, n. 32.

Art. 35 La raccolta dei funghi

1. La raccolta dei funghi spontanei è soggetta a specifica disciplina comunale in conformità con i principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23 agosto 1993, n. 352 e dalla circolare della Giunta Regionale 18 ottobre 1994 n.24\ECO.

Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi

2. In base all'art. n.22 della L.R. n.32/82, e alla L. n.352/93, per la raccolta dei funghi è necessario richiedere il rilascio dell'apposito tesserino presso l'ufficio comunale.

Il tesserino per la raccolta dei funghi è personale; ha validità per l'anno solare in corso, ovvero settimanale o giornaliera.

Sul tesserino sarà indicata la qualifica di proprietario residente, proprietario non residente, di, residente o non del Comune.

Eccezioni

3. La raccolta dei funghi è sempre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo ai proprietari.

4. I proprietari, i possessori, e qualunque altro soggetto avente titolo sui terreni possono praticare su di essi la raccolta dei funghi anche in deroga ai limiti quantitativi legali, senza dover chiedere il rilascio della predetta autorizzazione.

Limiti quantitativi

5. La quantità massima individuale e giornaliera di raccolta è quella prevista dalla Legge Regionale in materia.

Modalità di raccolta

6. È severamente vietato utilizzare rastrelli, uncini od altri mezzi di ricerca che possono recare danno allo strato humifero del terreno.

Al fine di non alterare l'equilibrio biologico del sottobosco è, in ogni caso, vietato il danneggiamento, la dispersione e la distruzione, comunque attuata, di funghi anche se non mangerecci o ritenuti tali.

7. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. E' sottoposto a sanzione amministrativa l'uso di contenitori di plastica.

Vigilanza

8. I compiti di controllo e vigilanza affinché l'attività si svolga in conformità alle norme vigenti sono affidati, oltre che al vigile (personale comunale), anche agli agenti del corpo forestale nonché ad altre categorie di soggetti legittimati all'esercizio.

In particolare le guardie ecologiche sono abilitate all'accertamento e alla contestazione immediata o notificazione delle violazioni.

Sanzioni amministrative

9. Ogni violazione delle norme adottate comporta la confisca dei funghi raccolti, e l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 50.000 (€ 258,2) a lire 100.000 (€ 51,65), in caso di conciliazione amministrativa sarà di L. 33.300 (€ 17,20).

Per il procedimento amministrativo per l'applicazione di tali sanzioni la competenza del Comune è quella prevista dalla Legge 689/81 in materia di ordinanza-ingiunzione.

TITOLO IV PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

SEZIONE I TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 36 Tutela degli animali domestici

1. Considerata la necessità di tutelare le condizioni di vita degli animali domestici risulta necessario che vengano osservate le norme per la corretta custodia e detenzione degli animali stessi così come indicato nella L. 22.11.1993 n.473, e nella L.R. 26.07.1993 n.34.

2. In particolare per garantire la tutela degli animali:

- a) è vietato causare dolore e sofferenza agli animali;
- b) è vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamenti o sevizie;
- c) è fatto divieto di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare o giochi di qualsiasi natura o quale omaggio a scopo pubblicitario;
- d) è vietato abbandonare animali domestici.

Art. 37 Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.

2. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati (nel rispetto del comma 3), ove in tal modo sia garantita la sicurezza di terzi.

3. La detenzione di cani in luoghi pubblici o privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, osservando tutte le norme di igiene e benessere dell'animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti Leggi in materia.

Art. 38 Soppressione eutanasica

1. Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale d'affezione, nei casi in cui non è vietata dalla normativa vigente, è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale.

Art. 39 Prevenzione e controllo del randagismo

1. Il Comune ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati.

2. Il Comune, associato generalmente con altri comuni, istituisce un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile realizzato nel rispetto delle norme igieniche vigenti.

3. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario i presidi di polizia veterinaria delle A.S.L. concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.

4. Alle persone non autorizzate in conformità con il Regolamento di attuazione, è vietato catturare animali vaganti e trattenerli.

Art. 40 Randagismo Felino

1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della A.S.L..

2. Qualora si renda necessario il Comune, in accordo con il servizio veterinario della A.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e gravità dei casi segnalati:

- a) affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
- b) il controllo delle nascite;
- c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in altra sede idonea.

3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni.

Art. 41 Vigilanza

1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni sono affidate alla Polizia Municipale.

Art. 42 Sanzioni

1. In caso di violazione alle norme sopraindicate i proprietari/detentori degli animali domestici (cani in particolare) sono soggetti alle seguenti sanzioni:

- Omessa iscrizione: entro 2 mesi da detenzione/nascita	50.000 (€ 25,82)
- Omesso tatuaggio: entro 4 mesi da iscrizione	33.333 (€ 17,21)
- Omessa segnalazione per morte: entro 15 giorni	100.000 (€ 51,65)
- Omessa segnalazione per cessione: entro 15 giorni	100.000 (€ 51,65)
- Omessa segnalazione per cambio residenza: entro 15 giorni	100.000 (€ 51,65)
- Causare dolori o sofferenze	100.000 (€ 51,65)+ denuncia
- Maltrattamenti a mezzo di spettacoli	1.000.000 (€516,46)+ denuncia
- Abbandonarli/permetterne la fuga	333.333 (€ 172,5)+ denuncia
- Tenerli in cattive condizioni di vita	50.000 (€ 25,82)
- Tenere più di 5 cani	50.000 (€ 25,82)
- Farli sopprimere da non autorizzati	1.000.000 (€516,46)+ denuncia
- Catturarli e custodirli	50.000 (€ 25,82)
- Cederli per la sperimentazione	3.333.333 (€ 1721,52)

SEZIONE II TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

*SI FA RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA
NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA*

TITOLO V TUTELA DELLE ACQUE

SEZIONE I

Art. 43 Tutela delle acque

1. È severamente vietato scaricare nelle sorgenti come nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, qualsiasi materia liquida o solida.
2. È altresì fatto divieto di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati le materie putride di condotti di scarico.

Art. 44 Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee

1. Al fine della tutela preventiva del sistema idrico del sottosuolo e del corretto e razionale uso delle acque sotterranee, il Comune, in coerenza con i principi fondamentali della vigente normativa statale, con il presente Regolamento indica la corretta disciplina da seguire in merito alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee.
2. Per acque sotterranee si intendono tutte le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo, ivi comprese le manifestazioni sorgentizie.
Le acque sotterranee sono nel seguente contesto distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde in pressione.
Per acque sorgive si intende qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie.
Per falde freatiche si intendono quelle falde che sono in equilibrio idraulico con il reticolato idrografico di superficie.
Per falde in pressione si intendono quelle falde presenti nel sottosuolo separate dalle acque superficiali da strati impermeabili e la cui pressione le colloca ad un livello superiore a quello delle acque superficiali.
Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde in pressione e la falda freatica.
3. Fra le finalità del seguente Regolamento riveste a parere dell'Amministrazione particolare importanza l'uso potabile delle acque rispetto agli altri usi.

Art. 45 Uso domestico delle acque sotterranee

1. L'uso potabile delle acque di falda freatica può essere consentito dal Sindaco solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed è comunque subordinato al nulla osta dell'autorità sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua, ai sensi del

D.P.R. 236/1988. In tal caso è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di sottoporre a controllo sanitario, con frequenza almeno annuale le acque.

2. È fatto obbligo a chiunque utilizzi acque sotterranee per uso domestico di dichiararne l'uso all'Ente del Comune in cui ricade l'opera di presa.

Art. 46

Estrazione ed utilizzazione delle acque sorgive e di falda freatica per usi diversi da quelli domestici

Utilizzazione

1. L'utilizzazione per usi diversi da quelli domestici delle acque sorgive e di falda freatica è autorizzata dalla Provincia (in base alla sub-delega della L.R. 5/1994).

Art. 47

Ricerca estrazione e utilizzazione acque da falde in pressione

1. La ricerca, estrazione, utilizzazione delle acque sotterranee da falde in pressione è riservata ad uso potabile.

Per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano.

L'utilizzazione di dette acque per altri fini, come ad esempio quelli agricoli, può essere concessa solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica e per un periodo limitato di tempo.

L'autorizzazione per la ricerca, estrazione, utilizzazione di dette acque è rilasciata dalla Giunta Regionale.

Art. 48

Disposizioni per i titolari di pozzi

Qualora le opere di captazione non vengano più utilizzate spetta all'utente provvedere a proprie spese all'esecuzione dei lavori di chiusura definitiva del pozzo. In caso di inadempienza si incorre nella sanzione pecuniaria prevista all'art. 14 comma 1, lettera c, della L.R. n.4/1994.

Art. 49

Vigilanza

L'accertamento delle violazioni provvedono gli organi di polizia urbana e rurale del Comune.

Art. 50

Esercizio della pesca

Essendo i corsi d'acqua, presenti sul territorio comunale, demaniali, l'esercizio della pesca viene regolato dalle Leggi vigenti che la contemplano in conformità del codice civile e del codice penale. In particolare in base alla Legge Regionale 18 febbraio 1981, n.7, l'esercizio della pesca è soggetto a specifica regolamentazione al fine di tutelare, conservare e incrementare la fauna ittica presente nel territorio.

SEZIONE II

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Art. 51

Natura e modalità delle concessioni

1. Il Comune di Bollengo fornisce normalmente l'erogazione di acqua ai cittadini che ne facciano richiesta, per uso potabile col sistema a contatore. Concede altresì erogazioni a bocca libera per il servizio di estinzione di incendi.

Le concessioni di erogazione sono normalmente accordate per i soli usi domestici propriamente detti. Pertanto per altre incombenze, commerciali, industriali, irrigazioni di orti e giardini, ecc. l'Amministrazione può vietarne l'uso o concederlo riservandosi la possibilità di definire le condizioni (minimo e/o massimo consumo, ecc.) con apposita deliberazione della Giunta Comunale da assumersi caso per caso, per giustificati motivi tecnici.

2. La concessione dell'acqua è fatta di regola al proprietario dell'immobile; può essere eccezionalmente essere fatta al locatario, il quale però deve produrre il nulla-osta scritto del proprietario.

3. Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall'utente o dal suo legale rappresentante e dal Responsabile del Servizio, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia d'imposta di bollo e di registro, in un solo originale che rimane presso il Comune.

A richiesta dell'utente ed a sue spese, può essere rilasciata copia. La spesa del contratto è a carico dell'utente, come pure sono a suo carico qualsiasi spesa per imposte, contributi, canoni sia erariali che provinciali e comunali, tanto sulla fornitura dell'acqua quanto sugli apparecchi. Per ogni erogazione occorre una distinta scrittura. Essa è vincolata all'immobile e per la destinazione richiesta. Non può quindi essere trasferita ad altro stabile anche se appartiene allo stesso concessionario.

4. La concessione ha la durata di tre anni. In ogni caso, ove un mese prima della scadenza, non sia data disdetta scritta da una delle parti, essa si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio.

5. Nei casi di demolizione del fabbricato o cessazione dell'esercizio o della locazione, potrà concedersi la risoluzione del contratto mediante preavviso di tre mesi.

Nel caso di vendita dell'immobile o di cessione dell'esercizio, l'utente cessante deve darne avviso immediato scritto al Comune; in ogni caso l'utente cessante continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti, finché il successore non sia subentrato agli obblighi stessi. Il nuovo proprietario o inquilino, a sua richiesta, potrà ottenere la voltura del contratto mediante il pagamento di tutte le spese inerenti alla voltura. Alla morte del concessionario subentrano gli eredi legittimi o testamentari dell'immobile, i quali saranno solidamente responsabili del contratto di erogazione fino a quando non verrà comunicato, per iscritto all'Amministrazione Comunale, il nominativo del proprietario stesso.

Art. 52

Condizioni generali

1. L'acqua viene derivata dalla rete di distribuzione esistente, in genere a mezzo di derivazioni per prese multiple nei diametri da mezzo a un pollice e portata alla privata proprietà fino al contatore, installato, dopo un rubinetto di arresto, in apposita nicchia o pozzetto, determinata per la sua ubicazione a giudizio insindacabile dall'Amministrazione, che ha diritto di accesso per le verifiche del gruppo contatore in qualsiasi momento.

Gli allacciamenti sono eseguiti dall'Amministrazione e si intendono posti in esercizio non appena compiuti e pronti a funzionare.

La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una sola presa.

I richiedenti di nuovi allacciamenti sono obbligati alla separazione contrattuale delle utenze destinate a negozi, officine, esercizi pubblici, ecc..

L'utente di una presa non può servirsi di essa, senza autorizzazione dell'Amministrazione, per altri stabili o per altri locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.

2. Tutte le opere di allacciamento, comprese quelle di installazione del contatore ed escluso il costo del medesimo, sono eseguite, provviste e mantenute dall'Amministrazione e rimangono di sua proprietà, per quanto dall'utente debbono effettuarsi i rimborsi di spesa dell'allacciamento in relazione ai prezzi di mercato, compresa l'assistenza del personale comunale e fino alla distanza di metri 100 dal punto di derivazione. Per distanze maggiori, in caso di difficoltà del Comune di estendere la rete di distribuzione, si concorderà con gli interessati l'eventuale compartecipazione alla spesa.

Tutte le verifiche, manovre e manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere spettano esclusivamente agli agenti dell'acquedotto e sono vietate a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.

3. Qualora la tubatura di allacciamento venisse usufruita da più utenti, le relative spese saranno ripartite fra gli utenti in relazione alle diverse condizioni di allacciamento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Tale norma vale anche per gli allacciamenti successivamente eseguiti, nel qual caso si farà luogo al rimborso all'utente della quota spettante di compartecipazione.

4. Gli impianti di distribuzione interna degli stabili sono eseguiti, dopo il contatore, a cura, spese e responsabilità dell'utente, il quale per l'esecuzione può avvalersi di personale di sua scelta.

L'Amministrazione si riserva però la facoltà di prescrivere le condizioni e le cautele opportune nell'interesse del servizio.

5. Qualora per raggiungere lo stabile da servire sia necessario transitare su proprietà altrui, i lavori da eseguirsi sono considerati di pubblica utilità, e i proprietari interessati non potranno opporsi, salvo motivate situazioni da riconoscersi da parte del Comune.

Art. 53 Responsabilità utente

1. L'utente deve provvedere perché siano preservate dal gelo e dalla manomissione le condutture, i contatori e gli altri apparecchi.

L'utente è responsabile dei danni che venissero a derivare. Nella stagione invernale, l'utente dovrà adottare adeguati provvedimenti affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore. Le eventuali operazioni di disgelo, sono eseguite dall'utente, qualora sia autorizzato dall'Amministrazione o dall'idraulico incaricato dall'Amministrazione stessa. In ogni caso sono a carico dell'utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua che può essere eventualmente andata persa. L'utente deve porre la massima cura nella ricerca ed eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. L'Amministrazione non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati, pur adoperandosi, quando possibile, a segnalare all'utente tali anomalie.

Art. 54 Controlli

1. L'Amministrazione si riserva di far procedere, in ogni tempo, a mezzo dei suoi agenti, all'ispezione ed alla lettura dei contatori e alla verifica degli impianti, per constatarne le condizioni di

funzionamento e di regolarità contrattuale di esercizio, in caso di impedimenti o di opposizioni può sospendere l'erogazione senza ammissibili pretese di indennità a cessazione di vincoli contrattuali.

Art. 55

Interruzioni o riduzione pressione dell'acqua

1. L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni di flusso o per diminuzioni di pressione dovute a cause fortuite o per necessità di manovra, spurghi, esecuzione di allacciamenti, pure provvedendo, quando è possibile, con la massima sollecitudine a rimuovere le cause od a diminuire gli effetti e l'utente non può pretendere, per questo titolo, risarcimenti di danni o rimborso di spese.

Sarà solo ammissibile una proporzionale riduzione di corrispettivi annui dopo il terzo giorno a quello della denuncia di interruzione totale, fatta dall'utente ed accertata dall'Amministrazione.

Art. 56

Criteri di qualità dell'acqua

1. L'acqua erogata corrisponde ai criteri di qualità fissati da D.P.R. n.236/88 per le acque destinate al consumo umano.

Eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua.

L'utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione al soggetto responsabile dell'acquedotto che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.

L'Amministrazione non può essere ritenuta responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata, da apparecchiature od impianti dell'utente o per effetto di trattamenti speciali in cui l'acqua venisse sottoposta dall'utente medesimo.

Art. 57

Modalità di pagamento dell'erogazione

1. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato dall'utente presso il Tesoriere del Comune, alle relative scadenze indicate, contro rilascio di regolare quietanza.

In caso di ritardo nel pagamento l'Amministrazione, dopo un preavviso di dieci giorni, potrà sospendere l'erogazione fino a pagamento avvenuto, senza che tale sospensione liberi l'utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso o indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di Legge.

Nel caso il pagamento avvenga dopo i dieci giorni di preavviso, l'utente sarà considerato moroso e dovrà pagare una multa del 6% sull'ammontare delle somme a qualsiasi titolo dovute. Il pagamento del rimborso spesa di allacciamento a carico dell'utente sarà effettuato entro dieci giorni dall'avvenuto completamento delle opere e relativo collaudo; in caso di inadempienza valgono le norme sopracitate.

Art. 58

Erogazione a contatore

1. Il consumo sarà determinato con lettura annuale.

2. Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo, per tale periodo, sarà fatto in base al consumo medio giornaliero

del mese successivo, ricavandolo dalla lettura del nuovo contatore od in mancanza di tale indicazione, in base alla media giornaliera dell'anno precedente, sempreché le condizioni di consumo non siano cambiate.

In quest'ultimo caso, ovvero nel caso di nuove erogazioni, la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili.

3. Il contatore è fornito esclusivamente dall'Amministrazione nel tipo prescelto ed unificato e del diametro che sarà ritenuto necessario in ragione del servizio. Le spese di manutenzione del contatore sono a carico dell'utente, a carico del quale è anche il nolo, secondo il canone di tariffa; l'utente è responsabile dei danni che venissero a derivare.

Il nolo sarà pagato annualmente unitamente alle bollette di consumo. L'utente può richiedere la verifica del contatore e la spesa di verifica è a suo carico quando l'indicazione del medesimo, a deflusso e a pressione normale, non risultino errate a suo danno, colla tolleranza del 5% in più.

Il contatore dovrà essere collocato, nei limiti del possibile, verso la via pubblica ed in luogo riparato, conforme a quanto precedentemente indicato.

4. Per il periodo in cui l'utente dovesse servirsi dell'acqua senza che vi sia ancora il contatore, si suppone, agli effetti di pagamento, che il consumo avvenga in base al minimo giornaliero.

Art. 59

Erogazione per estinzione incendi

1. Le bocche di presa sono fornite esclusivamente per il servizio di estinzione incendi senza che l'Amministrazione assuma responsabilità circa la loro efficacia.

Tocca all'utente provvedere alla corretta progettazione, costruzione, e manutenzione della rete antincendio, in relazione alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità.

Art. 60

Condizioni particolari

1. Per le erogazioni ad uso non domestico, commerciale, industriale, artigianale, agricolo, irriguo, la concessione sarà effettuata solamente per utilizzazioni rivestenti il preciso carattere richiesto giustificante appunto la speciale tariffa.

Tale concessione verrà definita a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in rispetto al vigente Regolamento di erogazione dell'acqua potabile.

2. Per altri usi non domestici, qui non specificati, l'Amministrazione si riserva la possibilità di definire le condizioni (minimo e/o massimo consumo, ecc.) con apposita deliberazione della Giunta Comunale da assumersi caso per caso.

Art. 61

Infrazioni

1. Senza pregiudizio per ogni azione civile e penale, qualsiasi infrazione al Regolamento da parte del concessionario o di chiunque diretto ad ottenere o procurare indebito godimento di acqua, dà diritto all'Amministrazione di ogni suo avere oppure, in casi gravi, di risolvere il contratto per il quale basta un semplice avviso raccomandato.

Nel caso di sospensione il concessionario continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali e non può pretendere alcun abbuono, rimborso o indennità. Le spese di sospensione ed i riattivazione del servizio sono a carico dell'utente. Il rubinetto di arresto posto a monte del contatore verrà bloccato con sigillo a piombo, a cura dell'Amministrazione. Qualora fosse constatata la rottura del sigillo senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio, l'utente sarà passibile

della penalità di L.200.000 (€ 103,29) per danni e rimborso spese.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e vengono revocate le deliberazioni consiliari N°83 del 28.09.1977, N° 52 del 05.06.1979, N° 34 del 09.03.1988, N° 178 del 26 .11.1988.

Art. 63 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma di Legge, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 64 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo competente e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della delibera di approvazione e non produce effetti retroattivi.

Art. 65 Casi non previsti dal seguente Regolamento

1. Per quanto non previsto dal seguente Regolamento trovano applicazione:

- a) le Leggi nazionali e regionali;
- b) il Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in vigore;
- c) il Regolamento di igiene.

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE E URBANA

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Finalità	pag. 1
Art. 2 Oggetto e applicazioni	pag. 1
Art. 3 Concessioni e autorizzazioni	pag. 1
Art. 4 Vigilanza	pag. 2
Art. 5 Sanzioni	pag. 2

TITOLO II **DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE**

SEZIONE I **NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO**

Art. 6 I rifiuti	pag. 3
Art. 7 Modalità deposito/ritiro dei rifiuti	pag. 3
Art. 8 Abbandono di rifiuti	pag. 3
Art. 9 Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati	pag. 4
Art.10 Vigilanza e sanzioni	pag. 4

SEZIONE II **TUTELA STRADE**

Art.11 Atti vietati a tutela delle strade	pag. 4
Art.12 Pulizia fossi	pag. 5
Art.13 Disposizioni sul verde privato	pag. 5
Art.14 Confini per i nuovi piantamenti	pag. 5
Art.15 Sgombero neve	pag. 7

TITOLO III **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE ED AGRICOLTURA**

SEZIONE I **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI TUTELA E SICUREZZA FORESTALE E DI TUTELA DELLA PROPRIETA' AGRICOLA**

Art.16 Accensione fuochi	pag. 7
Art.17 Nel periodo di grave pericolosità	pag. 7
Art.18 Ulteriori divieti per i boschi distrutti o danneggiati dal fuoco	pag. 8
Art.19 Sanzioni	pag. 8
Art.20 Fuoristrada	pag. 8
Art.21 Recupero aree degradate	pag. 8
Art.22 Tutela della Proprietà Agricola	pag. 8
Art.23 Salvaguardia equilibrio ambientale	pag. 9
Art.24 È comunque proibito circolare	pag. 9

Art.25	Sanzioni	pag. 9
Art.26	Presenza degli animali agricoli nell'abitato	pag. 9
Art.27	Autorizzazione alla detenzione di animali agricoli nell'abitato	pag.10
Art.28	Utilizzo dei diserbanti	pag.10
Art.29	Spargimento di liquami	pag.10
Art.30	Gli insetticidi	pag.10
Art.31	La piralide	pag.10
Art.32	Le esche avvelenate	pag.10
Art.33	Disposizioni per l'esercizio di attività agrituristiche	pag.10

SEZIONE II TUTELA DELLA FLORA

Art.34	Tutela della flora spontanea	pag.11
Art.35	La raccolta dei funghi	pag.12

TITOLO IV

PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

SEZIONE I TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Art.36	Tutela degli animali domestici	pag.13
Art.37	Mantenimento dei cani	pag.13
Art.38	Soppressione eutanasica	pag.13
Art.39	Prevenzione e controllo del randagismo	pag.13
Art.40	Randagismo Felino	pag.14
Art.41	Vigilanza	pag.14
Art.42	Sanzioni	pag.14

SEZIONE II

TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

Si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

TITOLO V

TUTELA ACQUE

SEZIONE I TUTELA DELLE ACQUE

Art.43	Tutela delle acque	pag.15
Art.44	Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee	pag.15
Art.45	Uso domestico delle acque sotterranee	pag.16
Art.46	Estrazione ed utilizzazione delle acque sorgive e di falda freatica per usi diversi da quelli domestici	pag.16
Art.47	Ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque da falde in	pag.16

pressione	
Art.48 Disposizioni per i titolari di pozzi	pag.16
Art.49 Vigilanza	pag.16
Art.50 Esercizio della pesca	pag.16

SEZIONE II

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Art.51 Natura e modalità delle concessioni	pag.17
Art.52 Condizioni generali	pag.17
Art.53 Responsabilità dell'utente	pag.18
Art.54 Controlli	pag.18
Art.55 Interruzioni o riduzione pressione dell'acqua	pag.19
Art.56 Criteri di qualità dell'acqua	pag.19
Art.57 Modalità di pagamento dell'erogazione	pag.19
Art.58 Erogazione a contatore	pag.19
Art.59 Erogazione per estinzione incendi	pag.20
Art.60 Condizioni particolari	pag.20
Art.61 Infrazioni	pag.20

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.62 Norme abrogate	pag.21
Art.63 Pubblicità del Regolamento	pag.21
Art.64 Entrata in vigore del Regolamento	pag.21
Art.65 Casi non previsti dal seguente Regolamento	pag.21